

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Riferimenti normativi: artt.7,10,396 del dlgs 297/94, art. 6, comma 2 lett. h) ed i) del CCNL 2006-2009.

Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei Docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto e di concrete proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento all'applicazione dei criteri fissati dal Consiglio; il dirigente scolastico ha l'obbligo di dare attuazione all'applicazione dei criteri fissati dal consiglio di circolo e di istituto (articoli 7, 10 e 396 del decreto legislativo 297/94). Egli può discostarsene solo in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95). Se il dirigente non applica i criteri fissati dal consiglio di Circolo o di Istituto e non tiene conto del parere espresso dal Collegio dei Docenti, il suo atto di assegnazione alle classi è nullo (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004). Generalmente la continuità didattica rimane un criterio prioritario, tranne casi particolari (per esempio, l'incompatibilità del Docente con la classe o una specifica e circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte dello stesso Docente).

Vediamo in dettaglio la procedura dell'assegnazione delle classi:

Al Consiglio di Circolo o d' Istituto il testo unico assegna il potere di fissare i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei Docenti alle stesse (articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 297/94). La delibera che assume la natura di atto normativo, come si è detto, non potrà essere ignorata dal dirigente scolastico che ne risulta vincolato in funzione del provvedimento finali. Prima però di dare attuazione alla delibera del Consiglio d'Istituto, il dirigente scolastico convoca il Collegio dei Docenti che è tenuto a fornire al dirigente un parere per l'applicazione della delibera del Consiglio (art. 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94). La delibera del Collegio non è vincolante per il dirigente scolastico, che tuttavia, per correttezza e buona fede, all'atto della decisione del Collegio ha il dovere di esplicitare il suo eventuale dissenso. In caso contrario si verificherebbe l'assurdo di un tacito assenso alla delibera del Collegio, da parte del dirigente stesso che, per contro, in sede di attuazione, si comporterebbe diversamente. Successivamente il dirigente scolastico ha l'obbligo di dare corso ai provvedimenti attuativi delle decisioni collegiali. A questo iter ora si aggiunge un passaggio ulteriore, quello derivante dall'introduzione della contrattazione integrativa d'istituto, infatti il contratto di lavoro all'art. 6 lettera d) dispone che, tra le materie di contrattazione a livello di singola scuola, rientri anche la determinazione dei criteri di utilizzazione dei Docenti in base al Piano dell'offerta formativa.

Questo ulteriore adempimento procedurale, concorre alla formulazione dell'atto finale da parte del dirigente scolastico. Se l'assegnazione dei Docenti comporta spostamenti da un plesso all'altro, è necessario applicare la normativa tenendo conto anche di quanto stabilito nel contratto d'istituto (cfr. art. 6, comma. 2 lett. i CCNL 2006-2009). In quest'ultimo caso, parte della giurisprudenza di merito appare orientata a ritenere prevalente l'anzianità di servizio rispetto alla continuità didattica (Tribunale di Potenza sentenza del 5.7.2002). Riportiamo di seguito in corsivo il contenuto dell'art. 4 del contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale Docente stipulato in data 26.6.2009, articolo che disciplina anche per l'anno scolastico 2009/2010 l'assegnazione nel circolo e nell'istituto. " Nella scuola dell'infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale,

debbono essere regolate dal contratto d'Istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si **fanno** carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I. Nel caso **del tutto eccezionale** in cui il contratto d'Istituto non **sia mai stato definito negli anni precedenti o non** venga definito **in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico**, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si attiene ai criteri dell'art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001"

Riportiamo anche il testo dell'art. 18 comma 8 del CCNI mobilità 2010 inerente l'assegnazione della cattedra orario esterna:

"Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 23, aggiornata al successivo 31 agosto.

In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenzae ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto."

PROCEDURA CORRETTA

1 – Il Consiglio di Circolo o d' Istituto fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei Docenti alle stesse (articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94).

2 – Il DS convoca il Collegio dei Docenti che deve esprimere il suo parere (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 297/94) non vincolante per il DS ma certamente importante in caso di contenzioso.

3 – La RSU contratta i criteri di utilizzazione dei Docenti in base al POF, è in questa sede che può essere deciso di tenere conto, per esempio, della continuità non solo nella classe, ma anche nel plesso o nella sede.

4 – IL DS assegna i Docenti alle classi seguendo i criteri condivisi.

Quando l'assegnazione dovesse comportare trasferimenti da un plesso all'altro, è necessario riferirsi alle norme vigenti (si trovano nel contratto annuale delle utilizzazioni) e al contratto d'istituto nel quale è necessario che le RSU facciano inserire quanto occorre, in ogni singola realtà, a salvaguardare le necessità dei Docenti.

Se un Docente fosse interessato a cambiare classe, sezione o plesso è consigliabile proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS nel mese di giugno, indirizzandola anche alle RSU.

L'assegnazione del personale nel circolo o istituto deve essere regolata dal contratto di scuola che potrà regolamentare le agevolazioni per casi particolari (es. non vedenti, portatori di handicap, lavoratrici madri con figli di meno di 1 anno, studenti lavoratori).